

# Ordinary Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 | Disposizioni per il rilancio dell'economia
- 4 | Trattamento contabile delle imposte sul reddito
- 4 | Posticipazione della data di applicazione del codice doganale comunitario
- 4 | Accesso facilitato al fondo di garanzia per *startup* innovative e incubatori certificati
- 4 | Bollo più pesante
- 4 | Decreto per l'occupazione
- 5 | Agevolazioni per le zone colpite dal terremoto

## Prassi

- 6 | Unificati i siti Entrate ed ex Territorio
- 6 | Reti di imprese – Ulteriori chiarimenti
- 7 | Approvazione modello AA4/8
- 7 | Il mercato delle case nelle province italiane
- 7 | F24, F24 Accise e F24 Semplificato
- 7 | Comunicazione all'Anagrafe Tributaria – leasing, locazione e/o noleggio
- 7 | Eccedenze di imposta a credito in annualità per le quali le dichiarazioni sono omesse
- 8 | Omessa richiesta dell'agevolazione all'atto di acquisto
- 8 | Cinque per mille 2013
- 8 | F24 Enti pubblici: istituzione dei codici tributo
- 9 | Regime IVA cessioni e locazioni di fabbricati
- 9 | Sisma maggio 2012 - codice tributo credito di imposta
- 9 | Il pagamento del diritto annuale per il 2013
- 10 | Notifica delle cartelle di pagamento via PEC
- 10 | Comunicazioni al registro dei Revisori Legali senza bollo
- 10 | Le comunicazioni all'Agenzia in caso di procedure concorsuali
- 10 | Gli adempimenti e i moduli delle *startup* presso il registro delle imprese
- 10 | Sottoscrizione delle istanze delle imprese individuali al registro delle imprese
- 10 | Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto

# Ordinary Assist

- 11 | Annullamento delle cartelle di pagamento in ruoli esecutivi fino al 1999
- 11 | Aiuti alla nascita di nuove imprese nel Sud
- 12 | Adempimenti per i revisori già iscritti nel registro dei revisori legali
- 12 | Sdoganamento in house delle merci via mare
- 12 | Novità dall'Agenzia delle Entrate

## Dottrina

- 14 | La cessazione dell'incarico di revisione legale
- 15 | Le novità della legge fallimentare
- 15 | Indennità per perdita dell'avviamento commerciale dovuta dal locatore
- 15 | Società tra professionisti

# Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p><b>Disposizioni per il rilancio dell'economia</b></p> <p>Publicato il D.L. n.69/2013 concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" c.d. "Decreto del fare". <b>Le disposizioni, in vigore dal 22/06/13, sono state illustrate nello Special Assist n.4 del 27/06/13 a cui si rinvia.</b></p>	<p>Decreto Legge n.69 del 21/06/13 (S.O. n.50 alla G.U. n.144 del 21/06/13)</p>
<p><b>Trattamento contabile delle imposte sul reddito</b></p> <p>Publicata per la consultazione la bozza di Principio contabile OIC 25 "Il trattamento contabile delle imposte sul reddito", rivisto nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili. Eventuali osservazioni dovranno essere inviate alla fondazione OIC entro il 31/10/13.</p> <p>I principali interventi hanno riguardato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fiscalità differita;</li> <li>• le perdite fiscali riportabili a nuovo;</li> <li>• l'affrancamento dei maggiori valori contabili delle attività e dell'avviamento che derivano da un'operazione straordinaria;</li> <li>• il trattamento contabile dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali;</li> <li>• le indicazioni di natura contabile sul consolidato fiscale.</li> </ul>	<p><a href="#">Organismo italiano di contabilità, bozza di principio contabile, pubblicata sul sito il 17/06/13</a></p>
<p><b>Posticipazione della data di applicazione del codice doganale comunitario</b></p> <p>Posticipato dal 24/06/13 all'1/11/13 il termine ultimo per l'applicazione del regolamento (CE) n.450/2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato).</p> <p>Il regolamento (CE) n.450/2008 è entrato in vigore il 24/06/08, ma diventa applicabile, in conformità all'articolo 188, paragrafo 2, dello stesso, solo quando le sue disposizioni di attuazione sono applicabili e al più tardi l'1/11/13.</p>	<p>Regolamento (UE) n.528/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/06/13, pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/06/13</p>
<p><b>Accesso facilitato al fondo di garanzia per startup innovative e incubatori certificati</b></p> <p>Startup innovative e incubatori certificati possono accedere gratuitamente, in via prioritaria e secondo modalità semplificate, alla garanzia (con copertura dell'80%) sul credito bancario concessa dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.</p> <p>L'importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria è di 2.500.000 di euro.</p>	<p>Ministro dello Sviluppo economico, decreto 26/04/13 (G.U. n.147 del 25/06/13)</p>
<p><b>Bollo più pesante</b></p> <p>A decorrere dal 26/06/13 le misure dell'imposta fissa di bollo stabilite in 1,81 euro e in 14,62 euro, sono rideterminate, rispettivamente, in 2 euro e in 16 euro.</p>	<p>Legge 24/06/13, n.71 di conversione, con modificazioni, del D.L. 26/04/13, n.43, Art.7-bis, co.3</p>
<p><b>Decreto per l'occupazione</b></p> <p>È stato pubblicato ed è in vigore dal 29/06/13 il Decreto Legge n.76 del 28 giugno 2013 recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", con il quale, tra l'altro è stato differito all'1/10/13 l'aumento dell'aliquota Iva al 22%.</p> <p><b>Per l'esame dettagliato delle relative disposizioni si rinvia allo Special Assist che sarà pubblicato a breve.</b></p>	<p>Decreto legge n. 76 del 28/06/13 (G.U. n. 150 del 28 giugno 2013)</p>

# Ordinary Assist

## Agevolazioni per le zone colpite dal terremoto

### Nuovi aiuti alle imprese delle zone colpite dal sisma del maggio 2012

**Proroga del termine per i finanziamenti (Art.6-septies)** - per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 15/11/13 (piuttosto che 30/06/13), i seguenti soggetti:

- titolari di reddito di impresa industriale e commerciale;
- esercenti attività agricole di cui all'art.4, D.P.R. n.633/1972;
- titolari di reddito di lavoro autonomo,

che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni interessati dal sisma e possono dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici, possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato entro il 31/10/13.

**Perdite d'esercizio (Art. 6-octies)** - a partire dal 31/12/12, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni interessati dal sisma del maggio 2012, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31/12/12 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei 4 esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli artt.2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile, ossia ai fini dell'obbligo di riduzione del capitale per perdite superiori a 1/3 dello stesso per le società di capitali.

**Detassazione contributi (Art. 6-novies)** – Per i soggetti che hanno sede o unità locali nelle zone colpite dal terremoto, che hanno subito danni verificati da perizia giurata, contributi, indennizzi e risarcimenti di qualsiasi natura non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (così come modificato dall'art.11, comma 8, D.L. n.76/13).

*Legge n.71 del  
24/06/13, di  
conversione, con  
modificazioni, del  
D.L. 26/04/13, n.43,  
(G.U. n.147 del  
25/06/13)*

# Ordinary Assist

PRASSI	
<p><b>Unificati i siti Entrate ed ex Territorio</b></p> <p>Si è conclusa l'integrazione dei siti istituzionali avvenuta lo scorso dicembre a seguito dell'incorporazione dell'Agenzia del Territorio da parte dell'Agenzia delle Entrate (art.23-quater del D.L. n.95/2012). Per consentire l'orientamento è stata pubblicata una mappa che riporta il contenuto integrale di <a href="http://www.agenziaterritorio.gov.it">www.agenziaterritorio.gov.it</a> con la corrispondente collocazione su <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>. L'unificazione dei siti web è stata attuata avendo cura, da un lato, di non modificare l'abituale modalità di navigazione del sito dell'Agenzia delle entrate e, dall'altro, di rendere i contenuti prima presenti sul sito dell'Agenzia del Territorio agevolmente individuabili.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 17/06/13</i></p>
<p><b>Reti di imprese – Ulteriori chiarimenti</b></p> <p>Forniti alcuni chiarimenti, ad integrazione della circolare n.15/2011, in merito all'agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete, che consiste in un regime di sospensione di imposta relativo agli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato. Il beneficio spetta a condizione che gli utili di esercizio, accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare, siano vincolati alla realizzazione, entro l'esercizio successivo, degli investimenti previsti dal programma comune di rete.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, circolare n.20 del 18/06/13</i></p>
<p><b>Asseverazione</b> – è necessario rinnovare l'asseverazione, ogni qualvolta si verificano eventi tali da comportare una modifica al programma di rete precedentemente asseverato. In particolare, occorre ottenere una nuova asseverazione in occasione di successivi apporti al fondo patrimoniale non previsti nel programma già asseverato, nonché in tutti i casi di variazione della platea delle imprese partecipanti.</p> <p><b>Fruizione dell'agevolazione</b> - l'importo sospeso per effetto dell'applicazione dell'agevolazione, concorrendo a determinare il risultato reddituale come variazione in diminuzione, può determinare anche una perdita fiscale che rileverà secondo le ordinarie regole previste dal Tuir.</p> <p>La quota parte di utile di esercizio sospesa ai fini fiscali non va ad aggiungersi all'insieme delle esenzioni che costituiscono il limite di riportabilità delle perdite; infatti, l'articolo 84, primo comma, secondo periodo, del Tuir, che pone limiti all'utilizzo e al riporto delle perdite per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione degli utili, non si applica alle forme agevolative consistenti in sospensione d'imposta sugli utili, come quella in esame.</p> <p><b>Periodo di esecuzione e nozione di investimenti</b> - il costo sostenuto per l'esecuzione del programma di rete rileverà per l'intero ammontare nel periodo di realizzazione degli investimenti ai sensi del comma 2-quater dell'art.42 del D.L. n.78/2010. L'imputazione degli investimenti al periodo di effettuazione degli stessi segue le regole generali previste dall'art.109, commi 1 e 2, del Tuir, a nulla rilevando il momento in cui avviene l'esborso finanziario. Rilevano i limiti di deducibilità imposti dal Tuir per difetto del requisito di inerenza.</p> <p><b>Effetti della parziale realizzazione degli investimenti</b> - nel caso di un impiego parziale degli utili cui è stata accordata la sospensione d'imposta, l'impresa decade dall'agevolazione per l'intero importo degli utili sospesi. Tale principio può trovare una deroga nelle ipotesi in cui si vengano a verificare delle circostanze sopravvenute e, comunque, non dipendenti dalla volontà del contribuente, oppure allorquando la mancata effettuazione degli investimenti sia conseguente ad una riduzione del valore degli stessi per il conseguimento di economie di costo e/o di scala che incidono sull'ammontare del valore complessivo del progetto di investimento. Al verificarsi di tali fattispecie – da dimostrare adeguatamente da parte del soggetto interessato – l'impresa non decade totalmente dall'agevolazione, realizzandosi un'ipotesi di "rideterminazione" dell'agevolazione sulla quota di utili non impiegata che concorrerà alla determinazione del reddito di impresa del periodo d'imposta successivo a quello in cui la stessa è stata accantonata</p>	

# Ordinary Assist

<p><b>Approvazione modello AA4/8</b>  <b>Approvato il modello AA4/8, che le persone fisiche devono utilizzare per la domanda di attribuzione del codice fiscale e per la comunicazione di variazione dati, ai sensi dell'art.4 del D.P.R n.605/1973, nonché per la richiesta del tesserino di codice fiscale e del duplicato della Tessera Sanitaria.</b></p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento n.77107 del direttore del 25/06/13</i></p>
<p>Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dai siti Internet dell'Agenzia delle Entrate <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a> e del Ministero dell'Economia e delle Finanze <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a>. Inoltre, il modello può essere prelevato da altri siti Internet, a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche previste e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento.</p>	
<p><b>Il mercato delle case nelle province italiane</b>  <b>Notizie sul trend immobiliare residenziale di alcuni tra i maggiori capoluoghi, con le loro province e Comuni sono disponibili nella sezione web dedicata all'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI).</b></p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, comunicato del 21/06/13</i></p>
<p><b>F24, F24 Accise e F24 Semplificato</b>  <b>Approvate le modifiche ai modelli di versamento e al modello di quietanza dei versamenti</b></p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n.75075 del 19/06/13</i></p>
<p><b>Comunicazione all'Anagrafe Tributaria – leasing, locazione e/o noleggio</b>  <b>Prorogato dal 30/06 al 12/11/13 il termine per comunicare all'Anagrafe Tributaria i dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che hanno svolto attività di locazione e/o noleggio nel 2012 (art.7, co.12, del DPR n.605/1973).</b></p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, provvedimento del direttore n.77279 del 25/06/13</i></p>
<p><b>Soggetti obbligati alla comunicazione</b> – banche, intermediari finanziari che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo nonché gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio.  <b>Oggetto della comunicazione</b> - i contratti di leasing finanziario e operativo, nonché quelli di locazione e quelli di noleggio, stipulati sia con le persone fisiche che giuridiche. Tra i contratti interessati ci sono, quindi, quelli relativi al noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.</p>	
<p><b>Eccedenze di imposta a credito in annualità per le quali le dichiarazioni sono omesse</b>  <b>Dopo la dimostrazione dell'esistenza del credito in fase di assistenza l'ufficio, anziché richiedere il pagamento e successivamente procedere al rimborso, potrà direttamente riconoscere il credito effettivamente spettante e emettere una comunicazione definitiva in cui verranno richiesti gli interessi e la sanzione ed eventualmente la parte di credito utilizzata e non riconosciuta. Nel caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva, la sanzione si riduce a 1/3 di quella ordinaria.</b></p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, circolare n.21 del 25/06/13</i></p>
<p>La circolare n.34/2012, basandosi sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione, aveva stabilito che il credito Iva maturato in un'annualità per la quale fosse stata omessa la relativa dichiarazione, non poteva essere utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni successive a nulla rilevando il fatto che lo stesso fosse effettivamente maturato. Pertanto, se lo stesso credito veniva utilizzato in detrazione nelle dichiarazioni successive ne conseguiva l'emissione di una comunicazione di irregolarità. All'atto del pagamento delle somme richieste dall'ufficio se il credito, ancorché non dichiarato, risultava effettivamente spettante, il contribuente era ammesso al rimborso dell'eccedenza. Le stesse considerazioni erano state fatte in tema di imposte sui redditi e Irap. Un'ulteriore possibilità era concessa in sede di mediazione e di conciliazione ove è possibile "scomputare" direttamente dalla somma originariamente richiesta in pagamento al contribuente, l'eccedenza di credito riconosciuta come spettante, ferma restando la debenza di interessi e sanzioni nella misura del 40%.</p>	

# Ordinary Assist

<p><b>Omissa richiesta dell'agevolazione all'atto di acquisto</b></p> <p>Segnalato l'orientamento della Suprema Corte (sentenza dell'11/06/10, n.14117), secondo cui in materia di agevolazioni per l'edilizia popolare, non è dato rinvenire nell'ordinamento alcun principio generale immanente nel sistema secondo il quale un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione sarebbe irrevocabilmente perduta. Pertanto, per la Corte, si può ritenere che la richiesta sia necessaria, oltre che nella ipotesi in cui la stessa sia esplicitamente prevista dalla legge, anche in quella in cui sia necessaria la partecipazione o collaborazione del contribuente che debba manifestare determinate intenzioni (quale quella di destinare l'immobile a propria abitazione) cui la legge ricolleggi determinati benefici fiscali, o debba indicare analoghe proprie qualità o caratteristiche del bene non conosciute in generale dall'Amministrazione.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.40 del 27/06/13</i></p>
<p>Tra le suddette ipotesi non è riconducibile l'agevolazione prevista dal comma 3 dell'art.33 della Legge n.388/2000 che si applica "a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro 5 anni dal trasferimento, e, pertanto con agevolazione disposta con norma di carattere generale che non necessita di particolari accertamenti e, tanto meno di atti concessori o analoghi". Quindi, le istanze di rimborso volte ad ottenere la restituzione delle maggiori imposte assolte in sede di stipula di atti nei quali - pur sussistendo i presupposti di legge - non è stata invocata l'applicazione del beneficio previsto dalla citata disposizione devono essere accolte anche in sede contenziosa. Andrà verificato, in concreto, se sussistano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa ai fini della fruizione del beneficio fiscale e che non sia intervenuto il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso.</p>	
<p><b>Cinque per mille 2013</b></p> <p>L'1/07/13 è stato l'ultimo giorno utile per gli enti del volontariato iscritti nell'elenco del 5 per mille per il 2013, per l'invio, nei termini e senza l'applicazione di sanzioni, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la persistenza dei requisiti che danno diritto al beneficio.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito il 27/06/13</i></p>
<p><b>Presentazione della dichiarazione</b> - la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente su modello conforme a quello approvato, scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate, <a href="http://www.agenziaentrate.it">www.agenziaentrate.it</a>, allegando copia del documento di identità di chi la firma. Dichiarazione e documento devono essere inviati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione regionale delle Entrate del domicilio fiscale dell'ente. In alternativa, la documentazione può essere inviata attraverso la propria casella di posta elettronica certificata alla corrispondente casella PEC delle Direzioni Regionali territorialmente competenti (il cui elenco è disponibile sul sito delle Entrate).</p> <p><b>Associazioni sportive</b> - anche le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato domanda di iscrizione per il 5 per mille 2013 devono compilare un modello analogo. La dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, insieme alla copia del documento di riconoscimento, in questa ipotesi deve essere spedita tramite raccomandata con ricevuta andata e ritorno (termine scaduto l'1/07/13) all'Ufficio territoriale del Coni nel cui ambito ha sede l'associazione.</p> <p><b>Ritardo</b> - le dichiarazioni sostitutive tardive (e gli allegati) possono essere inviate entro il 30/09/13; occorre pagare una sanzione di 258 euro con modello F24, inserendo il codice tributo "8115".</p>	
<p><b>F24 Enti pubblici: istituzione dei codici tributo</b></p> <p>Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28/06/13, è stata estesa la modalità di versamento F24 Enti pubblici (F24 EP) al pagamento del tributo (Tares), della tariffa e della maggiorazione. Istituiti i seguenti codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24 EP, delle suddette somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "365E" - denominato "TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - art.14, D.L. n.201/2011 e succ. modif.";</li> <li>• "368E" - denominato "TARIFFA - art.14, co.29, D.L. n.201/2011 e succ. modif." "371E" - denominato "MAGGIORAZIONE - art.14, co.13, D.L. n. 201/2011 e succ. modif."</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.42 del 28/06/13</i></p>

# Ordinary Assist

<p>Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo.</p> <p>Istituiti, inoltre, i seguenti codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24 EP, delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell'attività di controllo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "366E" denominato "TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - art.14, D.L. n.201/2011 e succ. modif. - INTERESSI";</li> <li>• "367E" denominato "TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi -- art.14, D.L. n.201/2011 e succ. modif. - SANZIONI";</li> <li>• "369E" denominato "TARIFFA - art.14, co.29, D.L. n.201/2011 e succ. modif. - INTERESSI";</li> <li>• "370E" denominato "TARIFFA - art.14, co.29, D.L. n.201/2011 e succ. modif. -SANZIONI";</li> <li>• "372E" denominato "MAGGIORAZIONE - art.14, co.13, D.L. n.201/2011 e succ. modif. - INTERESSI";</li> <li>• "373E" denominato "MAGGIORAZIONE - art.14, co.13, D.L. n.201/2011 e succ. modif. - SANZIONI".</li> </ul>	
<p><b>Regime IVA cessioni e locazioni di fabbricati</b></p> <p>Forniti chiarimenti riguardo a come applicare l'Iva nei casi di cessione e locazione di fabbricati, a seguito delle modifiche alla disciplina introdotte dal D.L. n.83/2012.</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, circolare n.22 del 28/06/13</i></p>
<p><b>Locazioni di fabbricati</b> – Nel caso di locazione di fabbricati abitativi la regola generale prevede l'esenzione Iva. Si può optare per l'applicazione dell'imposta se il locatore è l'impresa costruttrice o quella di ripristino dell'immobile. Può optare, invece, qualsiasi locatore se gli immobili sono destinati ad "alloggi sociali"(D.L. n.1/2012). Per gli immobili strumentali il regime naturale è sempre quello di esenzione ma, a differenza dei fabbricati abitativi, l'opzione per l'applicazione dell'imposta può essere esercitata da qualunque soggetto Iva. Per i contratti stipulati a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n.83/12 (26/06/12), il regime Iva prescelto al momento della stipula è vincolante per tutta la sua durata. La stessa regola vale per i contratti relativi agli alloggi sociali, come previsto dal D.L. n.1/2012, che è entrato in vigore il 24/01/12.</p> <p>Se, invece, il contratto era già in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto, la nuova disciplina interessa soltanto i canoni di locazione non ancora pagati o non ancora fatturati. In particolare, per i contratti di locazione in corso di esecuzione, è stata ammessa la possibilità di modificare il regime Iva applicato ai canoni di locazione limitatamente ai contratti assoggettati a Iva per obbligo di legge, in base alla previgente disciplina.</p> <p><b>Cessioni di fabbricati</b> – le operazioni sono esenti da Iva (tranne alcuni casi in cui è obbligatorio applicare l'imposta) sia se i fabbricati sono abitativi sia se sono strumentali. Se i fabbricati sono abitativi, è possibile optare per l'imponibilità in caso di cessione effettuata da imprese costruttrici o di ripristino, ma solo quando sono passati 5 anni dalla fine dei lavori. Se l'immobile è destinato ad "alloggio sociale", invece, l'opzione può essere esercitata da qualunque soggetto Iva. Quest'ultima regola vale anche per gli immobili strumentali.</p>	
<p><b>Sisma maggio 2012 - codice tributo credito di imposta</b></p> <p>Per consentire ai soggetti finanziatori l'utilizzo, mediante modello F24, del credito di imposta per il recupero della rata di finanziamento agevolato e degli interessi sia del finanziamento sia delle spese di gestione, è stato istituito il codice tributo "6840" denominato "Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato - Sisma maggio 2012 – art. 3-bis d.l. 6 luglio 2012, n.95".</p>	<p><i>Agenzia delle Entrate, risoluzione n.41/E del 28/06/13</i></p>
<p><b>Il pagamento del diritto annuale per il 2013</b></p> <p>Si applica anche al versamento del diritto annuale per il 2013 la proroga all'8/7/13 dei termini dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, stabilita con DPCM 13/6/13.</p>	<p><i>Ministero dello Sviluppo Economico, nota n.101309 del 17/06/13</i></p>

# Ordinary Assist

<p>Il pagamento del diritto annuale relativo all'anno 2013, quindi, potrà essere fatto entro l'8/07/13 senza alcuna maggiorazione, oppure dal 9/07 al 20/08/13 con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma è stata confermata la scadenza del 17/06/13, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 17/07/13 con maggiorazione dello 0,40%.</p>	
<p><b>Notifica delle cartelle di pagamento via PEC - sperimentazione</b></p> <p>In via sperimentale la notifica delle cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) sarà effettuata agli indirizzi email delle società con sede in Molise, Toscana, Lombardia e Campania.</p>	<p><i>Equitalia, comunicato pubblicato sul sito il 24/06/13</i></p>
<p><b>Comunicazioni al registro dei Revisori Legali senza bollo</b></p> <p>I revisori legali e le società di revisione iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché i tirocinanti, che hanno comunicato al Registro un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, potranno presentare a mezzo PEC, alla casella registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it, comunicazioni inerenti i Registri esenti da bollo, firmate digitalmente.</p>	<p><i>Portale revisione legale, comunicato pubblicato sul sito il 23/06/13</i></p>
<p><b>Le comunicazioni all'Agenda territorialmente competente nelle procedure concorsuali</b></p> <p>Nell'ipotesi in cui tra i creditori della procedura concorsuale risulti l'Agenda delle Entrate le comunicazioni da parte di curatori, commissari giudiziali e commissari liquidatori, di cui agli artt.92, 171, 207 della legge fallimentare devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione provinciale territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto sottoposto alla procedura concorsuale alla data di apertura della stessa (e non alla Direzione Centrale).</p>	<p><i>Ordine dottori commercialisti di Roma, nota Agenzia delle entrate del 3/06/13 pubblicato sul sito OECD il 26/06/13</i></p>
<p><b>Gli adempimenti e i moduli delle startup presso il registro delle imprese</b></p> <p>Sono disponibili sul sito internet del MISE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modulo di domanda in formato elettronico con cui gli incubatori di <i>startup</i> innovative possono autocertificarsi ed essere iscritti presso l'apposita sezione speciale del Registro delle imprese;</li> <li>• una guida sintetica sugli adempimenti societari dell'incubatore certificato;</li> <li>• la guida sintetica (aggiornata 6/13) contenente le informazioni e le istruzioni sugli adempimenti amministrativi necessari per l'iscrizione delle società <i>startup</i> innovative al registro delle imprese. La guida comprende le istruzioni per il deposito dell'aggiornamento periodico delle informazioni iscritte al registro imprese e per il mantenimento dell'iscrizione nella sezione speciale delle <i>startup</i> innovative.</li> </ul>	<p><i>Ministero dello Sviluppo economico, pubblicati sul sito il 25/6/13</i></p>
<p><b>Sottoscrizione delle istanze delle imprese individuali al registro delle imprese</b></p> <p>Gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti, sia nella sezione A che nella sezione B, sono legittimati a sottoscrivere digitalmente le istanze da presentare per le imprese individuali all'Ufficio del Registro delle Imprese e all'Albo delle Imprese Artigiane, qualora siano stati incaricati a farlo dal titolare dell'impresa individuale.</p>	<p><a href="#"><u>Camera di Commercio di Roma, direttiva</u></a></p>
<p><b>Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto</b></p> <p>Disponibile sul sito dell'Agenda il <i>software</i> per la richiesta di rimborso sui quantitativi gasolio per uso autotrazione consumati tra l'1/04/13 e il 30/06/13. La dichiarazione per la fruizione dei benefici previsti dall'art.61 del D.L. n.1/12 dovrà essere presentata entro il 31/07/13 al competente Ufficio delle Dogane. Gli interessati possono inviare le dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. La misura del beneficio riconoscibile è pari a € 214,18609 per 1.000 litri di prodotto.</p>	<p><i>Agenzia delle dogane e dei monopoli, nota n. 75112 del 25/6/13</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Soggetti che possono usufruire dell'agevolazione</b> - ferma restando l'esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, hanno diritto al beneficio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;</li> <li>2) enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. n.422/1997;</li> <li>3) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla Legge n.1822/1939, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16/03/92, e al D.Lgs. n.422/1997;</li> <li>4) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.</li> </ol> <p><b>Compensazione del credito</b> - i crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 potranno essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 euro. Per fruire dell'agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.</p> <p><b>Prova dei consumi effettuati</b> - è stato confermato che per fruire dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, di cui al n. 1), comprovano i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto;</li> <li>• gli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui ai nn. 2), 3) e 4) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione anche con scheda carburante.</li> </ul>	
<p><b>Annullamento delle cartelle di pagamento in ruoli esecutivi fino al 1999</b></p> <p>Fornite indicazioni operative in merito alle disposizioni di cui all'art.1, commi 527 e 528 della legge n.228/2012, (Legge di stabilità 2013) concernenti l'annullamento automatico dei crediti, di importo sino a 2.000 euro, iscritti in ruoli esecutivi fino al 31/12/99. Le disposizioni prevedono che, a decorrere dall'1/07/13, i crediti di importo fino a 2.000 euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/99, sono automaticamente annullati. In merito è stato confermato che rientrano nella fattispecie anche i crediti oggetto di controversia giudiziale.</p> <p>Invece, per i crediti diversi da quelli di cui al comma 527 (ossia, quelli di importo superiore a 2.000 euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/99) la RGS ha invitato gli enti creditori a notificare, se del caso, al debitore un atto ingiuntivo idoneo ad interrompere i termini di prescrizione, in modo da poter riprendere l'attività di riscossione coattiva dopo l'1/07/13.</p>	<p><i>Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, circolare n.29 del 7/06/13</i></p>
<p><b>Aiuti alla nascita di nuove imprese nel Sud</b></p> <p>Definiti i criteri e modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del decreto MISE 6/03/13, che ha istituito un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dal 4/09/13, ore 12.00.</p>	<p><i>Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n.21303 del 20/06/13</i></p>
<p>Soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese (incluse le <i>start-up innovative</i>), in possesso dei requisiti previsti dal documento di prassi e che siano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) costituite da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;</li> <li>2) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto nell'allegato I del <i>Regolamento GBER</i>;</li> <li>3) con sede legale e operativa ubicata nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia;</li> <li>4) costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;</li> </ol>	

# Ordinary Assist

5) in cui la compagine societaria è composta, in maggioranza assoluta numerica e di partecipazione, da persone fisiche; nel caso di società cooperative i soci devono essere rappresentati esclusivamente da persone fisiche, fermo restando quanto specificamente previsto all'art.25 del D.L. n.179/2012 per le *start-up* innovative. Possono, inoltre, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una nuova società; la stessa dovrà essere formalmente costituita entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

## Adempimenti per i revisori già iscritti nel registro dei revisori legali

Pubblicata la determina del Ragioniere generale dello Stato concernente le modalità di trasmissione e gestione di dati e comunicazioni relative alla gestione del registro dei revisori legali mediante modalità telematiche.

Il provvedimento indica degli adempimenti connessi alla "Prima formazione del registro dei revisori legali" a cui sono tenuti entro il termine di 90 giorni tutti i soggetti (persone fisiche e società di revisione) già iscritti nel Registro dei revisori legali. Si tratta di comunicare le informazioni necessarie per l'aggiornamento e l'integrazione del Registro, con modalità unicamente telematiche; a tal fine è stata istituita nell'ambito del nuovo "portale" della revisione legale [www.revisionelegale.mef.gov.it](http://www.revisionelegale.mef.gov.it), un'apposita Area riservata accessibile da ciascun iscritto previo accreditamento personale.

*Ragioneria  
Generale dello  
Stato, determina  
della RGS del  
21/06/13*

## Sdoganamento in house delle merci via mare

Forniti chiarimenti concernenti lo sdoganamento telematico in procedura domiciliata delle merci in entrata via mare e stivate in *container*.

*Agenzia delle  
Dogane, nota  
n.70372 del  
24/06/13*

## Novità dall'Agenzia delle Entrate

Disponibili sul sito:

- l'aggiornamento relativo al modello 770 semplificato del *software* di compilazione (versione 1.0.1) e della procedura di controllo (versione 5.0.2);
- gli elenchi 2013 dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille dopo i termini per l'iscrizione;
- l'aggiornamento della procedura di controllo modello 730/2013;
- l'aggiornamento delle tabelle dei codici per i versamenti mediante F23;
- gli aggiornamenti del *software* di compilazione e delle procedure di controllo per Siria (versione 2.0.2) per la registrazione dei contratti di locazione;
- l'aggiornamento delle procedure di controllo (versione 3.0.4) dei modelli F24 e F24 Accise - Elementi identificativi;
- il *software* di compilazione - Comunicazioni anomalie 2013;
- l'aggiornamento del software di compilazione e delle procedure di controllo per Iris (versione 2.0.2);
- l'aggiornamento *software* di compilazione e procedure di controllo (versione 1.0.2);
- l'aggiornamento del *software* Voltura (versione 1.1);
- l'aggiornamento dell'elenco delle sentenze relative agli studi di settore;
- il modello editabile in versione italiana, inglese, tedesca e slovena per la richiesta del codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche (AS5/6);
- il nuovo numero del trimestrale telematico di economia immobiliare dell'Agenzia delle Entrate;
- l'aggiornamento della tabella codici utilizzati dagli Agenti della riscossione;
- il SID (Sistema di Interscambio Flussi Dati), l'infrastruttura per lo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.

*Agenzia delle  
Entrate, pubblicate  
sul sito dal 16 al  
30/06/13*

12

# Ordinary Assist

- l'aggiornamento del *software* Gerico 2013 (versione 1.0.2);
- l'aggiornamento dell'Annuario del contribuente *online*;
- l'aggiornamento della procedura di controllo (versione 1.0.3) del modello 730/2013;
- l'aggiornamento del *software* di compilazione relativo ai contratti di locazione;
- l'aggiornamento della modulistica relativa alle biglietterie automatizzate e misuratori fiscali;
- il modello 311 (richiesta o rilascio copia del certificato ipotecario);
- l'aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del *software* di controllo.

# Ordinary Assist

## DOTTRINA

### La cessazione dell'incarico di revisione legale

Illustrato il Regolamento n.261/2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze che disciplina i casi e le modalità di giusta causa di revoca, di dimissioni e di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione.

Assonime,  
circolare n.19 del  
20/06/13

**Revoca** - il potere di revoca spetta all'assemblea, acquisito il parere dell'organo di controllo. La delibera di revoca deve contestualmente nominare il nuovo revisore. La revoca può essere esercitata solo nel caso in cui sussista una giusta causa. Non costituiscono giusta causa le divergenze di opinioni in merito a un trattamento contabile o a una procedura di revisione. Situazioni che costituiscono giusta causa di revoca:

- cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ex art.2359 c.c.;
- cambio del soggetto incaricato della revisione legale del gruppo (se la società appartiene a un gruppo e a determinate condizioni);
- situazioni che riguardino il revisore legale (es. sopravvenuta inidoneità ad assolvere l'incarico per insufficienza di mezzi o di risorse);
- riallineamento della durata dell'incarico di revisione a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;
- gravi inadempimenti del revisore legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;
- l'acquisizione o la perdita della qualifica di ente di interesse pubblico;
- una relazione tale da determinare la compromissione dell'indipendenza del revisore;
- sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge;
- fatti che rendono impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, adeguatamente motivati.

**Dimissioni** - il revisore o la società di revisione devono comunicare le proprie dimissioni al rappresentante legale e al presidente dell'organo di controllo della società. L'efficacia delle dimissioni non è immediata, ma le funzioni di revisione devono essere esercitate fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non sia divenuta efficace (la *prorogatio* non potrà essere superiore a 6 mesi).

Alcune delle fattispecie che costituiscono giusta causa di revoca costituiscono anche circostanze idonee a motivare le dimissioni. Altre circostanze sono invece specifiche dell'istituto delle dimissioni:

- mancato pagamento del corrispettivo o mancato adeguamento dei corrispettivi in base al contratto di revisione (è necessaria la costituzione in mora della società inadempiente);
- grave e reiterato ostacolo all'attività di revisione da parte della società (mancata messa a disposizione di documenti essenziali per l'esercizio dell'attività di revisione);
- conseguimento, da parte del revisore legale, del diritto al trattamento di pensione;
- altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione.

**Risoluzione consensuale** – le parti sono libere di sciogliere il rapporto ogniqualvolta sussista un comune accordo. L'unica condizione prevista è che sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale.

**Assunzione di nuovi incarichi nella stessa società** - in caso di dimissioni o di revoca, il revisore legale può assumere un nuovo incarico presso la stessa società solo dopo che sia trascorso almeno 1 anno dalla cessazione anticipata. La limitazione non riguarda espressamente l'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto e, pertanto gli esperti di Assonime, ritengono che, in caso di risoluzione consensuale, il revisore potrà assumere un nuovo incarico presso la società senza attendere il decorso di alcun periodo di tempo.

Gli esperti evidenziano, infine, che l'obbligo di interruzione di 1 anno non riguarda revocche e dimissioni relative ad incarichi esercitati presso enti di interesse pubblico, per i quali è, invece, previsto che l'incarico di revisione non può essere nuovamente conferito se non siano trascorsi almeno 3 esercizi dalla cessazione del precedente incarico.

# Ordinary Assist

<p><b>Le novità della legge fallimentare</b>  <b>Evidenziate le novità alla Legge Fallimentare introdotte dalla Legge n.221/2012 sul tema delle comunicazioni con i creditori e sul deposito delle domande di ammissione allo Stato Passivo.</b></p>	<p><i>Ordine DDCC di Roma – Comunicazione del 23/06/13</i></p>
<p>In particolare, è stato ricordato che la nuova disciplina prevede che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) entro 10 giorni dalla nomina il curatore fallimentare deve comunicare al Registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, la propria PEC;</li> <li>2) il curatore deve inviare l'avviso ex art.92 LF all'indirizzo PEC dei creditori o tramite raccomandata A/R nel caso in cui gli stessi creditori non siano in possesso di PEC; in ogni caso il Curatore con la comunicazione ex art.92 LF: <ul style="list-style-type: none"> <li>• informa i creditori sull'indirizzo PEC della procedura;</li> <li>• richiede a ciascun creditore il proprio indirizzo PEC per le successive comunicazioni;</li> <li>• avvisa i creditori che le domande di ammissione al passivo o di rivendica possono essere presentate, esclusivamente tramite trasmissione a tale indirizzo PEC della procedura;</li> </ul> </li> <li>3) per i fallimenti nei quali l'avviso ex art. 92 LF risulta già essere stato inviato alla data del 19/12/12, la nuova disciplina si applica a partire dal 31/10/13; in queste procedure il curatore deve comunicare a tutti i creditori ammessi ed ai titolari di diritti su beni, entro il 30/06/13, il suo indirizzo PEC, richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro 3 mesi.</li> </ol> <p>Analoghi adempimenti riguardano i commissari giudiziali, i commissari straordinari ed i commissari liquidatori</p>	
<p><b>Indennità per perdita dell'avviamento commerciale dovuta dal locatore</b>  <b>L'art.34 della L. n.392/1978, stabilisce che, in caso di cessazione del rapporto di locazione, il locatore corrisponda al conduttore di immobili adibiti ad uso di attività industriale, commerciale, artigianale e alberghiera, un'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di attività a contatto con il pubblico pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto (21 mensilità per le attività alberghiere).</b>  <b>Deducibilità dell'indennità:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'indennità corrisposta dal locatore che possiede l'immobile in regime d'impresa è deducibile secondo i criteri di imputazione contabile della stessa a conto economico;</li> <li>• l'indennità percepita dal conduttore imprenditore concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui matura il diritto all'indennità stessa;</li> <li>• l'indennità corrisposta dal locatore persona fisica che possiede gli immobili non in regime d'impresa è deducibile dal reddito complessivo secondo il criterio di cassa.</li> </ul>	<p><a href="#"><u>Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano, norma di comportamento n.188, pubblicato sul sito il 21/06/13</u></a></p>
<p><b>Società tra professionisti</b>  <b>Esaminata la disciplina delle STP, evidenziando le differenti possibilità di esercizio in forma societaria delle attività professionali regolamentate nel sistema degli ordini professionali.</b></p>	<p><a href="#"><u>Fondazione Telos, documento pubblicato sul sito il 19/06/13</u></a></p>
<p>Lo studio, ha proposto una disamina delle disposizioni che regolano l'istituto (art.10 della Legge n.183/2011, commi da 3 a 11) che ha introdotto la possibilità di esercitare le attività professionali, regolamentate nel sistema ordinistico, attraverso società di ogni tipo (società di persone e di capitali).</p> <p>Nell'ambito di tali norme, l'analisi si è soffermata, tra gli altri, sull'interpretazione della obbligatoria indicazione nello statuto <i>dell'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci</i>.</p> <p><b>Esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci</b> - secondo gli esperti della Fondazione l'esclusività si riferisce all'esercizio dell'attività professionale da parte dei soli soci professionisti, mentre non dovrebbe essere riferita alla preclusione della possibilità di svolgere contestualmente l'attività professionale in forma individuale.</p>	

# Ordinary Assist

**Aspetti fiscali** - l'utile prodotto dalla società e percepito dai soci professionisti potrebbe essere qualificato, secondo l'orientamento attuale, come reddito di lavoro autonomo, indipendentemente dalla forma societaria utilizzata dalla STP (è, dunque, escluso dal campo di applicazione dell'Ires anche se la STP è una società di capitali).

Altre indicazioni fiscali:

- i compensi percepiti dalla STP sono soggetti alla ritenuta d'acconto del 20%;
- sulla fattura emessa deve essere indicato il contributo integrativo del 4%, a carico del cliente, da versare alla cassa di previdenza della categoria di appartenenza dei soci professionisti;
- l'utile assegnato ai soci dovrebbe costituire:
  - per il socio professionista - reddito di lavoro autonomo;
  - per il socio non professionista (tecnico o investitore):
    - se non imprenditore - reddito di lavoro autonomo e con applicazione dell'Irpef sulla quota di utile incassata;
    - se imprenditore - reddito d'impresa secondo le ordinarie modalità del regime della trasparenza.
- si applica il criterio di cassa.